

		<i>BEV e FCEV</i>	<i>Alimentazioni alternative (CNG-GPL, mono e bifuel, ibrido)</i>	<i>Alimentazioni tradizionali</i>
0 - 1,49 t	<i>senza rottamazione</i>	2.200		
	<i>con rottamazione</i>	4.000	1.500	1.000
1,50 - 2,50 t	<i>senza rottamazione</i>	4.500		
	<i>con rottamazione</i>	8.000	2.500	1.500
2,51 - 3,49 t	<i>senza rottamazione</i>	10.000		
	<i>con rottamazione</i>	12.000	3.000	2.000
3,50 - 4,24 t	<i>senza rottamazione</i>	14.000		
	<i>con rottamazione</i>	16.000	4.500	3.500
4,25 - 7,2 t	<i>senza rottamazione</i>	16.000		
	<i>con rottamazione</i>	18.000	5.500	4.500

f) alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia, per i quali non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'art. 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO₂, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, un contributo di euro 2.000 se è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi;

g) alle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a tre anni di uno dei veicoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è riconosciuto un contributo, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'art. 6, comma 2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati l'entità del contributo, i criteri e le modalità operative per usufruirne, nonché l'ente incaricato della gestione del programma;

h) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera d), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d'acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se è contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 76 del 2 aprile 2011.

2. I contributi di cui al comma 1, in favore delle persone fisiche, sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno dodici mesi.

3. I contributi di cui al comma 1, in favore delle persone giuridiche, sono riconosciuti per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

4. Nel caso di acquisto di un veicolo commerciale di categoria N1 e N2 BEV o FCEV effettuato da una società di noleggio, previa presentazione al concessionario di un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una piccola e media impresa esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, di durata non inferiore a tre anni, il contributo nella misura prevista dalla lettera e) del comma 1 è previsto sotto forma di uno sconto obbligatorio da ripartirsi sui canoni mensili di noleggio per la piccola e media impresa che noleggia il veicolo incentivato.

5. Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

